



DECRETO SINDACALE

N. 1

del 13/01/2022

Oggetto: Nomina del responsabile anticorruzione.

IL SINDACO

- ▲ **Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
- ▲ **Considerato** che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- ▲ **Visti** i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:
"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale."
- ▲ **Visto**, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;
- ▲ **Evidenziato**, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:
 - a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
 - b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11;

- ^ **Vista** la legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- ^ **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- ^ **Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ^ **Vista** la nota prefettizia Prot. n. 0212730 del 16/12/2021, acquisita in data 16/01/2021 al Prot. n. 3010 con cui è stato conferito al Dr. Sergio MAGGIO, l'incarico quale reggente a scavalco della Segreteria Comunale di Colleretto Castelnuovo per il periodo 01/01/2022 al 31/03/2022;
- ^ **Visto** il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, con il quale sono state adottate disposizioni correttive in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; provvedimento entrato in vigore in data 23/06/2016;

DECRETA

1. **Di nominare**, nel rispetto dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di COLLERETTO CASTELNUOVO, il Segretario Comunale, Dr. Sergio MAGGIO, nato a Torino il 16/06/1961, residente a Banchette (TO) – Via Aprato n. 1, a partire dalla data odierna e fino alla scadenza dell'incarico della propria reggenza a scavalco;
2. **di incaricare** il suddetto Funzionario a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
3. **di pubblicare** il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto "prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità".

IL SINDACO
(Aldo QUERIO GIANETTO)
F.to in originale

Per accettazione, li 13/01/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGGIO Dr. Sergio)
F.to in originale